

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 976

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANZILLI, GIOVANARDI, VIETTI, PERETTI, SCOCA, MUSUMECI, BARESI, MEALLI, MEOCCI, PASINATO, PERTICARO, PIACENTINO, BACCINI, NOCERA, BECCHETTI, MASTRANGELI, DELLA ROSA**

Istituzione della Consulta nazionale degli anziani

*Presentata il 19 luglio 1994*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'esigenza di dare alla persona anziana una nuova immagine nel contesto sociale del Paese è sentita e diffusa, tenuto anche conto del progressivo « invecchiamento » della nostra popolazione. Bisogna assolutamente rimuovere l'immagine, ancora presente nell'« immaginario collettivo » in diversi libri, *film* e via dicendo, della persona anziana sola, abbandonata, scarsamente autosufficiente, bisognosa di particolari protezioni; immagine che oltre a non rispondere al vero al tempo d'oggi, con i giganteschi passi in avanti fatti dalla ricerca medica nel campo della prevenzione e cura di malattie un tempo fatali o capaci di provocare invecchiamenti precoci, ha effetti deleteri sulla psicologia dei soggetti in età avanzata.

In diverse occasioni e momenti storici, l'anziano ha tentato di creare aggregazioni al fine di sollecitare lo Stato ad una maggiore attenzione alle problematiche con-

nesse non soltanto ai temi « tradizionali » quali quello previdenziale e sanitario ma legate alla diffusione di una immagine diversa delle persone non più « giovani ».

Per venire incontro a tale necessità la presente proposta di legge prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Consulta nazionale degli anziani, un organismo autonomo e indipendente, rappresentativo di tutti gli anziani ed i pensionati, ed in grado di attivare iniziative culturali, politiche e sociali per il miglioramento della condizione dell'anziano.

Viene inoltre istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro un *Forum*, con una maggiore caratterizzazione legislativa e di studio, rappresentativo di varie istanze provenienti dal mondo del lavoro, delle professioni, della cultura e della scienza, attenti alla condizione delle persone anziane.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta nazionale degli anziani.

### ART. 2.

1. La Consulta di cui all'articolo 1 è composta da trenta membri, di cui venti nominati dalle organizzazioni rappresentative degli anziani in ciascuna regione, cinque nominati dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello nazionale e cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra professori universitari di prima fascia provenienti dalle facoltà di economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, psicologia e medicina. La Consulta è presieduta da un rappresentante degli anziani e si avvale, per le funzioni di segreteria, di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è corrisposta una speciale indennità per le particolari funzioni assegnate.

2. La Consulta promuove campagne promozionali, pubblicitarie ed editoriali dirette a proporre all'opinione pubblica una immagine della persona anziana rispondente alle reali capacità ed alle aspettative di detti soggetti.

3. La Consulta può istituire premi e pubblici riconoscimenti a favore di anziani che si siano particolarmente distinti nella propria attività professionale, culturale e scientifica. Può altresì istituire borse di studio a favore di studenti delle scuole elementari e medie e di studenti universitari che dimostrino particolare sensibilità nell'affrontare la tematica connessa alla condizione dell'anziano.

4. La Consulta raccoglie testimonianze storiche e culturali relative al ruolo svolto dalle persone anziane nell'evoluzione della società civile. A tale scopo la Consulta pubblica un bollettino scientifico in collaborazione con le università della terza età.

#### ART. 3.

1. Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è istituito il *Forum degli anziani*, che è organo consultivo del Governo in materia di legislazione sulle persone anziane.

#### ART. 4.

1. Il *Forum* di cui all'articolo 3 è costituito da trenta membri, di cui venti eletti dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello regionale, cinque eletti dalle organizzazioni rappresentative degli anziani a livello nazionale e cinque nominati dal Presidente del CNEL tra professori universitari di prima fascia provenienti dalle facoltà di giurisprudenza ed economia e commercio. Il *Forum* è presieduto da uno dei membri nominati dal Presidente del CNEL e si avvale, per la propria segreteria, di personale del CNEL stesso, cui è corrisposta un'indennità in relazione agli incarichi assegnati.

2. Il *Forum* analizza l'impatto normativo delle disposizioni che riguardano le persone anziane, predispone studi e ricerche da sottoporre alla Presidenza del CNEL che se ne avvale ai fini dell'esercizio del proprio potere di iniziativa legislativa, con particolare riferimento alla flessibilità del sistema previdenziale.

#### ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni annue, si provvede, per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Per gli anni successivi si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato « Fondo speciale per le persone anziane ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.